

# COMUNE DI CAPACCIO

## PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA N. 8 DEL 15-1-09

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale Prot. 270 del 07/01/2009)

Premesso che, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base degli orari stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

- Vista la deliberazione della G.R. n. 7851 del 30/6/1978, nella quale si stabiliscono i criteri della fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;
- Vista la nota del Ministro dell'Industria – Commercio e Artigianato – Prot.n. 380280 del 28/11/1997 ;
- Visto il D.P.C.M. 25/3/1990;
- Vista la legge 25/8/1991, n. 287;
- Visto il Decreto del Ministro del Turismo e Spettacolo del 5/2/1970, con il quale all'intero territorio di Capaccio è riconosciuta la qualifica di stazione di soggiorno e turismo;
- Acquisiti i pareri delle associazioni provinciali di categoria: ASCOM FIPE – CONFESERCENTI – Unione Naz. Consumatori;
- Vista la propria ordinanza n. 17 del 27/01/1998, con la quale il turno di chiusura settimanale è stato stabilito facoltativo e non obbligatorio;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

### ORDINA

- l'orario di apertura e chiusura degli esercizi indicati in premessa, esistenti in questo Comune, dal 7/01/2009 al 6/1/2010, viene disciplinato come segue:

#### 1) Discoteche:

APERTURA : ore 20,00; chiusura: ore 2,00.

#### 2) Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde etc. (Tipo A):

APERTURA: dalle ore 9,30 alle ore 10,30 - CHIUSURA: dalle ore 24,00 alle ore 01,00

- dall' 1/4/2009 al 31/10/2009

APERTURA : dalle ore 9,30 alle ore 10,30 - CHIUSURA : dalle ore 1,00 alle ore 2,00

#### 3) Bar, Rosticceria , (Tipo "B")

APERTURA: dalle 5,00 alle 6,00 - CHIUSURA : dalle 24,00 alle 01,00

- dall' 1/4/2009 al 31/10/2009

APERTURA : dalle 5,00 alle 6,00 - CHIUSURA: dalle 1,00 alle 2,00 .

- i titolari degli esercizi indicati in premessa, operanti in questo Comune, che intendono osservare il turno di chiusura settimanale, hanno l'obbligo di comunicarlo all'Ente – Servizio Commercio – e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

#### SALE DA GIOCO

Gli esercizi di sala da gioco e tutti gli esercizi pubblici dotati di appositi locali destinati a tale attività osserveranno il seguente orario di apertura:

- dalle ore 9.00 alle ore 23.00;
- dalle ore 11,00 alle ore 22,00 durante il corso dell'anno scolastico.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, gli esercenti possono chiudere - previa istanza al Sindaco - gli esercizi, per ferie, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio - ottobre e novembre. Gli esercenti devono rendere noti i turni di ferie al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno (20) venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. In ogni esercizio deve essere visibilmente esposto il cartello indicante il giorno di chiusura settimanale.

Il lavoro eccedente le ore settimanali, previsto per legge, esplicate dai lavoratori dipendenti, è considerato lavoro straordinario. Gli inadempienti saranno puniti a norma di legge.  
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente.

Capaccio

Il Responsabile del Servizio

